

ALLEGATO " "

AL N.RO DI REP.

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN-
TISTICA**

Art.1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO GENERALI TRIE-
STE",**

d'ora in poi definita nello Statuto come l'"Associazione".

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle
norme del presente statuto.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Trieste.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento del-
la sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sa-
rà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere
succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e
all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.3 - Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio
l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche

mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

Art. 4 - Oggetto

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, l'Associazione si prefigge di sviluppare e diffondere le attività sportive, mediante la gestione dell'attività agonistica, ricreativa o di altro tipo di attività motoria e non, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche

ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici e/o privati, al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.

Art.5 - Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi

riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

5.2 - Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.7 - Soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei

requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo e conseguentemente partecipino alle attività sociali sportive e ricreative e adottino una condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al pagamento delle quote sociali, ove previste.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i

propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

a) Ordinari, cioè dipendenti e pensionati del Gruppo Generali in Italia;

b) Aggregati, cioè i familiari (i.e. coniuge convivente, convivente more uxorio, figli conviventi) di un socio ordinario;

c) Straordinari, cioè persone fisiche non ricadenti nelle categorie precedenti;

d) Onorari, cioè persone fisiche nominate su proposta del Consiglio Direttivo, successivamente ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8 - Quote Associative

L'assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

L'assemblea, inoltre delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 9 - Diritti dei soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la podestà genitoriale.

3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;

4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio

dalla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 10 - Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo.

Art. 11 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

11.1 - Recesso

Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione per iscritto, tramite sottoscrizione con firma autografa della modulistica a tal fine predisposta, recapitabile anche via e-mail al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate

dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

11.2 - Esclusione

L'esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo o che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio, o per grave mancanza nell'osservanza dei regolamenti sociali.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all' associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 12 - Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Te-

soriere;

c) il Consiglio Direttivo;

d) l'organo di controllo e/o il revisore, ove nominati.

Art.13 - Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

a) venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;

b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio

Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede idonea, purché nel medesimo comune. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza secondo le modalità e condizioni previste all'art. 28.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora, ordine del giorno e modalità di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di tre de-

leghe.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale

dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

Ove ammesso dalle vigenti norme di legge, per le sole delibere relative all'elezione degli organi sociali, potrà essere adottata anche la modalità di votazione c.d. "per corrispondenza", secondo il procedimento che segue:

- nella convocazione dell'Assemblea dovrà essere indicata espressamente la modalità di voto "per corrispondenza";

- in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui al presente articolo;

- il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nelle schede di voto;

- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, l'avviso di convocazione

deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

- il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

= al momento della costituzione dell'assemblea, al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

= al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

- le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

- nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'Assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti;

- le modalità di espressione del voto per corrispondenza possono essere le seguenti:

= voto per corrispondenza "cartaceo", ossia si dovrà esprimere il proprio voto esclusivamente sul "modulo di espressione del voto" recapitato contestualmente all'avviso di convocazione o consegnato in altra modalità antecedentemente alla data dell'Assemblea. Tale modulo, che dovrà garantire l'anonimato del votante, dovrà essere recapitato presso la sede sociale (*brevi manu* o mediante invio a mezzo posta elettronica, posta raccomandata A/R, fax o telegramma) e dovrà pervenire

nire entro l'orario di convocazione dell'Assemblea;

= voto per corrispondenza "elettronico", ossia si dovranno utilizzare gli idonei software intranet messi a disposizione dall'Associazione, entro l'orario di convocazione dell'Assemblea;

- ove sia adottato il voto "per corrispondenza", il testo delle relative deliberazioni assembleari non potrà mai essere difforme da quello indicato nei "moduli di espressione del voto" trasmesso ai soci.

Art.14 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria:

- Elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo;
- Elegge a scrutinio segreto i membri dell'organo di controllo e/o il revisore;
- Approva il rendiconto economico e finanziario annuale ed esamina il bilancio preventivo;
- Delibera i regolamenti di funzionamento dell'associazione;
- Delibera gli indirizzi e direttive generali

dell'associazione;

- Delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 15 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione;

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il

pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci; nomina la commissione elettorale, composta da due soci non candidati alle cariche sociali, che seguirà le operazioni necessarie allo svolgimento di tutte le votazioni, in particolare la raccolta delle candidature e le operazioni di scrutinio.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno metà dei componenti in Consiglio. La convocazione è indetta con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Tutti gli associati hanno diritto di prendere visione dei verbali del Consiglio direttivo, a proprie spese, nelle modalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo stesso.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo neoeletto nel proprio ambito durante la prima seduta del Consiglio Direttivo stesso; esso dura in carica tre anni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, in occasione della comunicazione ai soci degli esiti delle operazioni di voto per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, inviterà tutti

i nuovi Consiglieri a riunirsi in una data prefissata per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio Direttivo stesso.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

Art. 18 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente dell'associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo neoeletto nel proprio ambito durante la prima seduta del Consiglio Direttivo stesso; dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 20 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si inca-

rica della tenuta dei libri contabili, predispone gli elaborati di bilancio e provvede alle riscossioni e ai pagamenti de effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Organo di controllo e di revisione

Sussistendone l'obbligo di legge l'Associazione nominerà un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi delle vigenti norme in materia.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia.

Sussistendone l'obbligo di legge, l'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.

Art. 22 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa

inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Consigliere per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 14 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri Consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 23 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 24 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere ac-

cesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione può essere affidata al Segretario e/o al Tesoriere.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Art. 25 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea ordinaria, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Il patrimonio dell'Associazione è destinato al perseguimento dei fini statutari.

Art. 26 - Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto, solamente per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Art. 28 - Riunioni in tele-video conferenza

Le riunioni degli organi sociali mediante mezzi di tele-video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, è possibile alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio; tale condizione non deve essere ve-

rificata qualora, nell'avviso di convocazione, sia stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di tele-videocomunicazione, con omissione dell'indicazione del luogo fisico di svolgimento della stessa, ovvero che la riunione si tenga in forma totalitaria e tutti gli intervenuti abbiano acconsentito alla partecipazione mediante tali modalità;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.